



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE SECONDA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3351/2007 R.G.  
promossa da:

T. B. [redacted]  
elettivamente domiciliata in Via M. [redacted] e C. [redacted]

M. [redacted], presso e nello studio dell'avv. A. B. [redacted] che la  
rappresenta e difende unitamente agli avv.ti A. A. [redacted],  
P. G. [redacted] e S. F. [redacted] del Foro di G. [redacted] giusta  
procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

B. A. [redacted] M. [redacted]  
elettivamente domiciliata in Via P. A. [redacted] - M. [redacted]  
presso l'avv. B. B. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv.  
G. P. B. [redacted] del Foro di R. E. [redacted] giusta procura  
in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA



con la chiamata in causa di

**M. [REDACTED] G. [REDACTED]**

elettivamente domiciliato in Via C. [REDACTED] - M. [REDACTED], presso e nello studio dell'avv. C. [REDACTED] R. [REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. F. [REDACTED] F. [REDACTED] del Foro di M. [REDACTED] giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

**CHIAMATO IN CAUSA**

in punto a: "Fideiussione - Polizza fideiussoria".

**CONCLUSIONI**

**Per l'attrice:**

"Piaccia al Tribunale Ill.mo *contrariis reiectis* previe le declaratorie meglio viste previa eventuale rimessione della causa sul rullo per l'ammissione delle non ammesse istanze istruttorie formulate dalla conchiudente, dichiarare nulla, per i motivi dedotti in citazione e in corso di giudizio - ovvero per ulteriori altre ragioni comunque rilevabili d'ufficio - la fideiussione concessa in data 12 (rectius 13, N.d.R) dicembre 2000 dal Sig. R. [REDACTED] M. [REDACTED] (prod. N. 2) alla "B. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED]", con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio. Dichiarare di non accettare il contraddittorio sulle domande e sulle eccezioni nuove o tardivamente formulate, o formulande da controparte".

**Per B. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED] all'udienza del 6/7/10:**

"Conclude come da memoria 14/11/08 con vittoria di spese competenze ed onorari, in via subordinata istruttoria chiede



l'ammissione delle prove dedotte in memoria ex art. 183 del 18/12/08.

Per B. A. M. in memoria 14/11/08:

nel merito, previa valutazione sotto il profilo della correttezza e della buona fede del comportamento anche processuale dei sig.ri B. T. e G. (rectius G. N.d.R) M. respingere tutte le domande svolte contro B. A. M. perché infondate in fatto e in diritto, oltreché temerarie.

In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari".

Per M. G.:

"Voglia il giudice del Tribunale di Mantova dichiarare nullo il contratto di fidejussione a norma degli artt. 1345 e 1418 c.c.;

Voglia comunque dichiarare tenuta la convenuta a rifondere le spese del giudizio a M. G. stante la inutilità della sua partecipazione al giudizio".

### IN FATTO E IN DIRITTO

La causa è stata, irritualmente, introdotta nelle forme del rito societario anziché in quelle del rito ordinario.

Secondo la difesa di parte attrice la costituzione di parte convenuta, avvenuta nelle forme del rito ordinario, e quindi con comparsa di costituzione e risposta non notificata, dovrebbe considerarsi inesistente.

Tale tesi non può essere condivisa.

Invero, come osservato dalla difesa della B. convenuta, in



data 10/12/07, prima del mutamento del rito da societario a ordinario, la convenuta ha effettuato, nelle forme previste dal D. Lvo n. 5/03, la notifica della comparsa con mandato alle liti alla parte attrice, di tal che si deve parlare non di costituzione inesistente ma di costituzione tardiva. \_\_\_\_\_

Ciò premesso si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

T. B. [redacted], vedova di M. [redacted] R. [redacted] deceduto in F. [redacted] ( [redacted] ) il 27/6/04, ha agito in giudizio per sentire dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata in data 13/12/00 dal defunto marito in base alla quale quest'ultimo si costituiva garante del figlio M. [redacted] G. [redacted] fine alla concorrenza di

£ 3.500.000.000 verso B. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] [redacted] "per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi". \_\_\_\_\_

All'art 3 delle condizioni era prevista la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa del fideiussore. \_\_\_\_\_



La domanda è fondata. \_\_\_\_\_

Con atto pubblico a ministero notaio A. \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_ in data 6/10/93 Rep. n. 52952-10214 M. \_\_\_\_\_ R. \_\_\_\_\_ che era nato a M. \_\_\_\_\_ (S. \_\_\_\_\_) il 25/10/22, aveva donato al figlio G. \_\_\_\_\_ un terreno agricolo situato in Comune di F. \_\_\_\_\_ frazione M. \_\_\_\_\_ lungo Via P. \_\_\_\_\_ con soprastanti fabbricati rurali ad uso stalla, fienile, deposito, magazzini ed in parte ad uso abitazione, confinante con: via P. \_\_\_\_\_ ragioni B. \_\_\_\_\_, B. \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ e A. \_\_\_\_\_ e censito al N.C.T. di F. \_\_\_\_\_ alla partita 5668, foglio 5, mappali 3,4,5,6,7,8,9,34,35,36.

In data 15/12/00, e cioè due giorni dopo la fideiussione di cui si è detto, B. \_\_\_\_\_ A. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_ concedeva a M. \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ con atto a ministero notaio A. \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_ Rep. n. 79984-17332, mutuo ipotecario fondiario dell'importo di £ 3.500.000.000. Dal contratto di mutuo si evince che parte del complesso immobiliare offerto in ipoteca dal mutuatario era pervenuto allo stesso con l'atto di donazione del 6/10/93 sopra citato. \_\_\_\_\_

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

Non è contestato che M. \_\_\_\_\_ R. \_\_\_\_\_ si sia spogliato del suo patrimonio immobiliare in forza della donazione del 6/10/93 di cui si è detto. \_\_\_\_\_

Pure non è contestato che, all'epoca della fideiussione, M. \_\_\_\_\_ R. \_\_\_\_\_ vivesse dei proventi della sua modesta pensione. \_\_\_\_\_

0. it



E' provato che la fideiussione fu prestata da M. [REDACTED] R. [REDACTED] a B. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di £ 3.500.000.000 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del figlio G. [REDACTED] dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, tra cui finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, solo due giorni prima del contratto di mutuo col quale la stessa B. [REDACTED] ha erogato un finanziamento di pari importo a M. [REDACTED] G. [REDACTED].

E' pure provato che il mutuo è garantito da ipoteca su beni in parte di provenienza donativa.

In tale contesto la funzione della fideiussione non può essere altra se non quella di dissuadere il legittimario dall'intentare in futuro l'azione di riduzione che gli possa competere.

Invero in un caso come quello di specie il legittimario erede si troverebbe nell'asse ereditario il debito di garanzia del de cuius e, come è stato osservato, tanto dovrebbe valere ad indurlo ad evitare di proporre l'azione di riduzione perché l'effetto di incremento del patrimonio risultante dal suo vittorioso esperimento sarebbe vanificato dal debito.

La stessa difesa della B. [REDACTED] convenuta riconosce che il mantenimento del credito a M. [REDACTED] G. [REDACTED] era subordinato *"alla condizione di avere ulteriori garanzie, più sicure di quelle costituite su beni di provenienza donativa"* (v. memoria 14/11/08 per B.A.M. SpA).

Se non che l'ulteriore garanzia non poteva essere rappresentata



dalla consistenza patrimoniale di M██████ R██████ ormai nullatenente. \_\_\_\_\_

E' poi in atti copia della lettera racc. A.R. in data 24/10/06 inviata dal difensore della B██████ convenuta all'attrice in cui tra l'altro si legge "... *Le comunico che il defunto ha rilasciato in favore della B██████ A██████ M██████ fideiussione fino alla concorrenza di Lire Italiane 3.500.000.000 (pari a € 1.807.599,15) a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio M██████ G██████* Conseguentemente, qualora Lei venisse riconosciuta la qualifica di erede, con tutti i suoi beni già presenti nel suo patrimonio e rinvenimenti (così nella lettera N.d.R.) dalla successione, *Lei dovrà rispondere (nel limite predetto) di tutte le obbligazioni di Suo figlio, ivi compresa quelle già esposte nell'esecuzione 184/2004 indicata in € 1.904.652,56 oltre interessi, come da atto di intervento, e spese legali*". \_\_\_\_\_

La fideiussione di cui si discute deve pertanto ritenersi illecita per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. atteso che il contratto, nel caso di specie, costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. \_\_\_\_\_

Invero il patto di garanzia è teso ad eludere il principio di intangibilità della quota legittima, principio che si desume incontestabilmente dalla norma imperativa di cui all'art. 549 c.c. Ne consegue la nullità ex art. 1418 c.c.. \_\_\_\_\_

Resta assorbita la richiesta formulata in via subordinata



istruttoria dalla difesa della B [redacted] dovendosi del resto riconfermare sul punto quanto già statuito con ordinanza 28/4/09. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. \_\_\_\_\_

**P.Q.M.**

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Dichiarare la nullità del contratto di fidejussione per cui è causa per quanto in motivazione;
- 2) Condanna B [redacted] A [redacted] M [redacted] alla rifusione delle spese che liquida, in favore di T [redacted] B [redacted], in € 28.647,50 di cui € 32,00 per esborsi, € 4.891,00 per diritti, € 20.545,00 per onorari, € 3.179,50 per rimborso spese generali e, in favore di M [redacted] G [redacted] in € 12.584,25 di cui € 2.286,00 per diritti, € 8.900,00 per onorari, € 1.398,25 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge. \_\_\_\_\_

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 30/11/10.

Il Giudice  
Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere